



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

**Proposta di legge n. 64/XII di iniziativa dei consiglieri regionali Straface, Raso, Fedele,  
Graziano, Tavernise, De Francesco recante:  
“Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici  
locali dell’ambiente)”**

**RELATORE: PIETRO RASO**

Il Dirigente  
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente  
f.to On. Pietro Raso

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge è volta a modificare alcuni commi dell’art. 8 e la Tabella dell’Allegato A della legge regionale 10/22 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente). L’intervento di novellazione si rende necessario per uniformare la legge regionale de qua al quadro ordinamentale vigente.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- a) L’art. 1 modifica l’art. 8 della legge regionale 10/22: all’inizio del comma 1 dopo le parole “la città metropolitana di Reggio Calabria” è aggiunto “e i Comuni di Corigliano-Rossano e Lamezia Terme”. Nel medesimo comma la parola “trentacinque” è sostituita con la parola “trentatrè”.
- b) Nel comma 3 dopo le parole “fa parte di diritto del Consiglio direttivo d’ambito” sono inserite le seguenti “; il comune appartenente ad una fascia demografica, di cui al comma 2, priva di rappresentanza in Tabella A, concorre all’elezione del rappresentante unitamente ai comuni facenti parte della fascia demografica immediatamente inferiore.”.
- c) Alla fine del comma 10 dopo le parole “sindaci predetti” sono inserite le seguenti “. I Sindaci dei comuni di cui al comma 2, afferenti a fasce demografiche prive di rappresentanza in Tabella A, e i Sindaci dei comuni afferenti alla fascia demografica immediatamente inferiore, votano unitamente, designando il proprio rappresentante, con una sola preferenza, tra i Sindaci facenti parte di entrambe le fasce demografiche.”;

L’art. 2 modifica la Tabella dell’allegato A;

L’art. 3 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale;

L’art. 4, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

## RELAZIONE FINANZIARIA

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifiche alla legge regionale n. 10/22 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)"

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab.1-Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia Io C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L' art. 1 modifica l'art. 8 della legge regionale 10/22, a) all'inizio del comma 1 dopo le parole "la città metropolitana di Reggio Calabria" è aggiunto "e i Comuni di Corigliano-Rossano e Lamezia Terme". Nel medesimo comma la parola "trentacinque" è sostituita con la parola "trentatré".  b) Nel comma 3 dopo le parole "fa parte di diritto del Consiglio direttivo d'ambito" sono inserite le seguenti "; il comune appartenente ad una fascia demografica, di cui al comma 2, priva di rappresentanza in Tabella A, concorre all'elezione del rappresentante unitamente ai comuni facenti parte della fascia demografica immediatamente inferiore."  c) Alla fine del comma 10 dopo le parole "sindaci predetti" sono inserite le seguenti ". I Sindaci dei comuni di cui al comma 2 secondo periodo, afferenti a fasce demografiche prive di rappresentanza in Tabella A, e I Sindaci dei comuni afferenti alla fascia demografica immediatamente inferiore, votano unitamente, designando il proprio rappresentante, con una sola preferenza, tra i Sindaci facenti parte di entrambe le fasce demografiche.";			0
Art.2	L'art. 2 modifica la Tabella dell'allegato A;			0
Art.3	L'art.3 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione alla sua natura squisitamente ordinamentale;			0
Art. 4	L'art.4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successive a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

“Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2022, n. 10  
(Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente)”

Art. 1

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 10/22)

1. L’articolo 8 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente) è così modificato:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “e la Città metropolitana di Reggio Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “, la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni di Corigliano-Rossano e di Lamezia Terme”;

2) la parola: “trentacinque” è sostituita con la parola: “trentatrè”.

b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Il comune appartenente a una fascia demo-grafica, di cui al comma 2, priva di rappresentanza nella Tabella A, concorre all’elezione del rappresentante unitamente ai comuni facenti parte della fascia demografica immediatamente inferiore.”.

c) alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: “I sindaci dei comuni di cui al comma 2, afferenti a fasce demografiche prive di rappresentanza nella Tabella A, e i sindaci dei comuni afferenti alla fascia demografica immediatamente inferiore, votano unitamente, designando il proprio rappresentante, con una sola preferenza, tra i sindaci facenti parte di entrambe le fasce demografiche.”

Art. 2

(Sostituzione della Tabella A allegata alla l.r. 10/2022)

La Tabella A della l.r. 10/2022 è sostituita dalla seguente:

Circoscrizioni territoriali	Comuni capoluogo e Comuni di Corigliano-Rossano, Lamezia Terme, (membri di diritto)	Città metropolitana di Reggio Calabria (membro di diritto)	a) ≥15.001 abitanti	b) tra 10.001 e 15.000 abitanti	c) tra 5.001 e 10.000 abitanti	d) tra 1.001 e 5.000 abitanti	e) ≤1.000 abitanti	Totale
Provincia di Cosenza	2	0	3	2	3	4	1	15
Città Metropolitana di Reggio Calabria	0	1	2	1	2	3	1	10
Provincia di Catanzaro	2	0	0	0	3	1	1	7
Provincia di Crotona	1	0	0	1	0	1	1	4
Provincia di Vibo Valentia	1	0	0	0	1	1	1	4
<b>Tot.</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>40</b>

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.